

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2012, n. 10-4904

Approvazione delle modalita' di attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nel triennio 2013-2015, in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. L.R. 50/1992 articolo 8.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Vista la legge 8 marzo 1991 n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", che stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, e all'articolo 13 prevede l'istituzione dei Collegi regionali dei maestri di sci, quali organi di autodisciplina e autogoverno della professione;

vista la legge regionale 23 novembre 1992 n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e s.m.i., che determina le norme di attuazione in Piemonte della citata l.81/1991, ed in particolare:

÷ all'articolo 5, comma 1 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattica-culturale ed il superamento dei relativi esami;

÷ all'articolo 5, comma 6 stabilisce che il programma dei corsi e delle prove d'esame sia determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI);

÷ all'art. 7 prevede la frequenza di periodici corsi di aggiornamento per i maestri di sci iscritti all'albo professionale tenuto dal Collegio;

÷ all'articolo 8, comma 2 stabilisce che "I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali" e che tali corsi possano essere attuati in convenzione con il Collegio regionale medesimo;

÷ all'art. 8, comma 4 demanda alla Giunta regionale la determinazione della quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti;

÷ all'art. 10 istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, e ne disciplina il funzionamento;

preso atto che le norme vigenti in materia di formazione professionale stabiliscono che gli organismi che organizzano attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute devono essere accreditati e che la Giunta regionale, con DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 ha stabilito i requisiti necessari per l'accreditamento in attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/5/2001;

vista la deliberazione n. 39 - 13181 del 01/02/2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci iniziati negli anni 2010, 2011, 2012, in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte – con sede in Torino, via Petrocchi n, 6/A - e nel contempo ha determinato la quota parte di spesa a carico della Regione;

vista la Convenzione rep. n. 15111 in data 16/02/2010, approvata con determinazione dirigenziale n. 102 del 05/02/2010, che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Collegio per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci iniziati negli anni 2010-2011-2012, secondo le disposizioni della DGR n. 39-13181 del 01/01/2010;

constatato che tale Convenzione è in scadenza con la conclusione dei corsi iniziati nell'anno 2012;

ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte per attuare, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della citata l.r. 50/92, i corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard che avranno inizio negli anni 2013 - 2014 - 2015;

considerato che la contingenza dell'attuale situazione di crisi economica non consente di determinare alcuna quota a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e che pertanto l'intero costo dei corsi sarà posto a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale riduzione di detto costo a seguito di eventuali contributi di altri soggetti diversi dalla Regione che possano essere reperiti dagli organizzatori;

dato atto che il Collegio potrà affidare la mera gestione delle attività corsuali ad un'agenzia formativa specializzata nelle attività di montagna accreditata presso la Regione Piemonte;

stabilito che tale convenzione dovrà regolare i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale, riguardo in particolare alle seguenti fasi organizzative:

- ÷ predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte;
- ÷ gestione delle attività corsuali;
- ÷ verifica annuale del corretto svolgimento delle attività;
- ÷ ogni altra attività che necessiti di essere regolata;

stante l'opportunità di approvare i provvedimenti necessari in tempo utile per consentire al Collegio di attivarsi per l'avvio dei corsi previsti nel 2013;

ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali l'approvazione dei programmi dei singoli corsi;

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

in attuazione degli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 23/11/1992 n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e s.m.i., e per le motivazioni indicate in premessa:

- di attuare, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della citata l.r. 50/92, i corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard che avranno inizio negli anni 2013 - 2014 - 2015, in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte - con sede in Torino, via Petrocchi n, 6/A -;

- di stabilire che la convenzione che sarà sottoscritta dovrà regolare i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale, riguardo in particolare alle seguenti fasi organizzative:

÷ predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte;

÷ gestione delle attività corsuali;

÷ verifica annuale del corretto svolgimento delle attività;

÷ ogni altra attività che necessiti di essere regolata;

÷ il costo per l'organizzazione dei corsi sarà posto interamente a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale riduzione di detto costo a seguito di eventuali contributi di altri soggetti diversi dalla Regione che possano essere reperiti dagli organizzatori;

- di demandare a successivi atti dirigenziali l'approvazione della bozza di convenzione e la successiva approvazione dei programmi dei singoli corsi attuati nell'ambito della convenzione medesima;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.12.10.2010 n. 22.

(omissis)